



N.
Data

29
03/06/2022

ORDINANZA DIRIGENZIALE Settore Urbanistica e Ambiente

OGGETTO: PULIZIA E RECINZIONE LOTTI A MANCAVERSA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

Premesso

che nell'ambito territoriale urbano della Marina di Mancaversa risultano esservi numerosi lotti e appezzamenti liberi (privi di costruzioni) effettivamente edificabili, che non sono recintati e dove la recinzione risulta spesso mancante anche e specialmente in corrispondenza delle pubbliche strade;

Rilevato

- che tali lotti e appezzamenti risultano in maggior parte incolti e abbandonati;
- che la situazione di abbandono ed incuria dei lotti comporta sovente l'attecchimento di vegetazione infestante che diventa ricettacolo di insetti, rettili e ratti;

Considerato

che le situazioni così create possono provocare e/o favorire:

1. la probabilità di innesco e di propagazione di incendi;
2. il proliferare di malattie anche infettive;
3. l'attacco all'uomo da parte di sciami di insetti;
4. l'abbandono di rifiuti anche pericolosi;

e che costituiscono comunque disdoro per l'ambiente, il paesaggio ed il territorio urbano;

Preso Atto

dell'imprevedibilità delle situazioni che possono venire a determinarsi nonché dell'urgenza di porvi rimedio;

Ritenuto

dover intervenire senza indugio a porre rimedio alle situazioni di necessità che possono determinarsi al fine di prevenire, ridurre ed eliminare i gravi rischi che minacciano i cittadini, sventando potenziali pericoli e tutelando il decoro, l'igiene e la pubblica sanità;

Considerato

che sussistono ragioni di impedimento alla comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo agli interessati, legate alle particolari esigenze di celerità dell'azione e alla individuazione nominativa dei soggetti coinvolti;

Richiamate

le Ordinanze Sindacali n. 25 del 11.05.1989 e n. 66 del 10.10.2011;

Richiamata

la *Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2022, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019*, emanata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 maggio 2022, n. 177 (BURP n. 52 suppl. del 09.05.2022);

Visti

il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; la L. 07.08.1990 n. 241; la Legge n. 353 del 21.11.2000; la L. R. n. 38 del 12.12.2016; il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica (emesso con deliberazione C.C. n. 12 del 22.02.1995); il Regolamento Comunale di Polizia Urbana (emesso con deliberazione C.C. n. 25 del 16.05.2008);

ORDINA

- a tutti i proprietari e/o titolari di diritti reali di fondi, lotti ed appezzamenti edificabili liberi (privi di costruzioni), ubicati all'interno dell'ambito urbano alla marina di Mancaversa (si intendono le aree effettivamente edificabili - tipizzate "B" e "C" dal Piano Regolatore Generale Comunale - per le quali cioè è possibile il rilascio, a domanda, di Permessi di Costruire), di provvedere alla pulizia e alla recinzione delle proprietà private, **entro un mese dalla data di pubblicazione della presente ordinanza**. L'attività per la realizzazione degli interventi è quella

disciplinata dalla vigente normativa in materia di edilizia. Si autorizza la recinzione dell'intero appezzamento privato (su tutti i lati) per un'altezza non superiore a 1,00 m sul piano della strada pubblica, anche su aree sottoposte a vincolo paesaggistico e idrogeologico, purché realizzata in conci di tufo locale o in pietra a secco, dandone comunicazione al Comune ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2001;

- a tutti i proprietari e/o titolari di diritti reali di fondi, lotti ed appezzamenti edificabili, ubicati all'interno dell'ambito urbano della marina di Mancaversa nonché ai proprietari di fabbricati non ancora ultimati (in corso di costruzione) di provvedere a mantenere puliti gli immobili allo scopo di evitare abbandono di rifiuti, attecchimento di infestanti e annidamenti di insetti, rettili e ratti e di garantire l'igiene, la sanità e il decoro pubblici.
- ai contravventori sono applicabili le sanzioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 16.05.2008; inoltre, per le fattispecie ricorrenti, le trasgressioni, ai divieti e prescrizioni previsti nella presente ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14 e con le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12.12.2016.
- l'Ente Comune, in ogni caso, si riserva il ricorso all'esercizio dei poteri sostitutivi e all'esecuzione degli interventi occorrenti (pulizia, rimozione di rifiuti abbandonati, recinzione) in danno, a carico dei proprietari che non abbiano ottemperato nei termini imposti con la presente ordinanza.

DISPONE

- alla presente Ordinanza sia data massima diffusione a mezzo di manifesti murali;
- la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune e sul sito web istituzionale del Comune per tre mesi consecutivi;
- la presente Ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Lecce, alla ASL LE SUD Dipartimento di Prevenzione; all'ARPA Puglia DAP Lecce; al Comando del Corpo Provinciale dei VV.F.; al Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Lecce; al Comando del Corpo di Polizia Provinciale; al Comando Stazione Carabinieri Taviano; al Comando del Corpo di Polizia Locale;

AVVERTE

- i Responsabili dei Settori competenti dell'Ente sono autorizzati all'esecuzione coattiva della presente ordinanza, anche in periodo precedente allo spirare del termine testé imposto, nell'ipotesi di accertata verifica dello stato di pericolo, di rischio o di disordine pubblico, a seguito di ispezione e di redazione di apposito verbale, redatto congiuntamente dal Corpo di P.L. e dal Settore Urbanistica e Ambiente. Il verbale dovrà essere notificato ai proprietari e ai titolari di diritti reali sull'immobile con l'ingiunzione a provvedere nel termine di dieci giorni dalla notifica, con l'avvertenza che, in caso di inadempienza, gli interventi saranno eseguiti d'Ufficio, con spese poste a carico degli inadempienti, senza necessità di allegare preventivo di spesa. In ogni caso è previsto l'intervento sostitutivo per ragioni di urgenza.

Il Comando del Corpo di Polizia Locale è tenuto alla verifica di ottemperanza alla presente Ordinanza. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione (legge 06.12.1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

Dalla residenza municipale, 03 giugno 2022

Il Responsabile
Ing. Luigi GIANNI

Il Responsabile del Settore
GIANNI' LUIGI IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.
(atto firmato digitalmente)